

AII. 1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART. 15 O.M. 90/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE

BES1 percorso 2 C/D

I criteri di valutazione adottati per gli alunni disabili che seguono una programmazione individualizzata Semplificata/Differenziata (non curricolare) prevedono i seguenti voti che vanno dal quattro al dieci, a cui corrispondono rispettivamente:

Modalità di raggiungimento dell'obiettivo	Rilievo	Giudizio	Voto
In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo	Obiettivo completamente raggiunto	- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina. - È in grado di fare degli esempi anche diversi da quelli utilizzati nelle spiegazioni. Organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne ed i tempi impartiti. - Dimostra disponibilità ad ascoltare e ad essere messo in discussione. - Saauto valutarsi rispetto ad atteggiamenti e livelli di profitto.	10
In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo	Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina. - È in grado di fare degli esempi, rispetta le consegne anche sulla tempistica predisposta. - Mantiene un buon livello di impegno e partecipazione e mostra autonomia. Sa porsi con educazione nel rispetto delle regole e delle diversità culturali.	8 / 9
In autonomia	Obiettivo raggiunto	- Fruisce conoscenze che gli consentono di non commettere errori grossolani. Sa eseguire esempi, anche se con qualche imprecisione ed approssimazioni. - È abbastanza autonomo nella rielaborazione. Si esprime con chiarezza anche se spesso usa termini dialettali. - Svolge le mansioni affidate in maniera abbastanza autonoma. Si impegna con metodo e partecipa attivamente.	7
Parzialmente guidato	Obiettivo sostanzialmente raggiunto	- Generalmente assolve gli impegni e partecipa al dialogo educativo. Lavora abbastanza bene nelle attività di gruppo anche se non sa sempre gestire al meglio il tempo a sua disposizione. - Dimostra di avere acquisito gli elementi essenziali della disciplina e non commette errori gravi nell'esecuzione di compiti al proprio livello. Esegue rielaborazioni, seppur parziali o imprecise; ha qualche spunto di autonomia. - La terminologia tecnica è abbastanza accettabile	6
Guidato	Obiettivo non raggiunto	- Non possiede conoscenze adeguate al proprio percorso. Difficoltà nella comprensione e/o nell'applicazione e nell'analisi, commettendo errori gravi. - La rielaborazione delle conoscenze non è sicura e non coglie gli aspetti essenziali dei problemi. - L'uso del linguaggio non è adeguato al proprio livello. - È in grado di svolgere le mansioni affidate con parziale autonomia, l'impegno individuale risulta modesto.	5
Totalmente guidato e non collaborativo	Obiettivo non raggiunto e/o problematiche	- Non possiede né conoscenze né competenze. - Manca di autonomia. Non dimostra interesse al dialogo educativo. Non è disponibile a collaborare con i compagni. - Non rispetta gli impegni, si distrae, disturba. - È carente sul piano dell'educazione - Commette frequenti gravi errori nell'applicazione o nell'esecuzione di lavori semplici	4

La scelta di ridurre la scala decimale ad una valutazione compresa tra quattro e dieci, evita traumi di valutazioni eccessivamente negative o facili entusiasmi e contemporaneamente utilizza lo stesso tipo di valutazione adottata per i normodotati.

Applicando i criteri di valutazione in scala da quattro a dieci, si realizza la Valutazione finale del triennio rilasciata in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PEI.

Dimensione	Punteggio
Relazione / interazione / socializzazione	/10
Comunicazione / linguaggio	/10
Autonomia/orientamento	/10
Apprendimento (conoscenze, abilità, competenze)	/10
Comportamento	/10
Competenze trasversali e l'orientamento	/10
Valutazione finale del triennio	/60

La Griglia di valutazione è adottata dal Consiglio di Classe per gli alunni in situazione di handicap che svolgono **Piani Educativi Individualizzati Differenziati** a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01 che sostituiscono le precedenti regolamentazioni e delle successive modifiche.

"Quando il PEI. è diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno valutati i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI."

Ordinanza Ministeriale n.90 del 21/05/01

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
5. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli